

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.P. 8-6-2009 n. 9-11/Leg.

Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 -Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) e del relativo allegato. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 luglio 2009, n. 30.

D.P.P. 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg. ⁽¹⁾.

Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della [legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19](#) - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) e del relativo allegato.

[\(1\)](#) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 luglio 2009, n. 30.

Il Presidente della Provincia

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), recante ? Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige? ;

Visto l'art. [12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19](#);

Vista la Delib.G.P. n. 1222 del 22 maggio 2009 che approva ? Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. [12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19](#) - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)? e il relativo allegato A,

Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto.

1. In attuazione dell' articolo [12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19](#) (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), questo regolamento disciplina le condizioni e i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio individuate dall' articolo 2.

Art. 2
Ambito di applicazione.

1. Le norme di questo regolamento si applicano alle piscine di categoria A di cui all' articolo 4, comma 2 nonché, se è espressamente stabilito, alle piscine di categoria B. Restano escluse dalla disciplina di questo regolamento le piscine ad uso terapeutico e le piscine termali.

2. Agli impianti nei quali si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle Federazioni sportive nazionali dallo stesso riconosciute si applicano le disposizioni di questo regolamento in quanto compatibili con le norme del CONI e delle Federazioni sportive nazionali e internazionali.

Art. 3
Definizioni.

1. Ai fini di questo regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) piscina: complesso attrezzato per la balneazione con uno o più bacini artificiali destinati allo svolgimento di attività ricreative, sportive, formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse;

b) piscina ad uso terapeutico: complesso nel quale sono svolte attività di cura e riabilitazione;

c) piscina termale: complesso che utilizza acque termali ai sensi della [legge 24 ottobre 2000, n. 323](#) (Riordino del settore termale) per le finalità consentite dalla stessa legge;

d) bacino artificiale: vasca artificiale la cui acqua è utilizzata per più turni di attività e mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1, Tabella A, dell'[Accordo del 16 gennaio 2003](#), di seguito denominato Accordo 2003, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

e) titolare: soggetto gestore della piscina;

f) frequentatori: utenti presenti all'interno della piscina;

g) bagnanti: frequentatori che si trovano all'interno della sezione attività natatoria e di balneazione.

Art. 4

Classificazione ed elementi funzionali delle piscine.

1. Le piscine sono classificate in base alla destinazione, alle caratteristiche ambientali e strutturali e al tipo di utilizzazione.

2. In riferimento alla destinazione, le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) categoria A: piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica;

b) categoria B: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da più unità abitative e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti, escluse le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni. Sono piscine di categoria B anche le piscine inserite in strutture che svolgono attività di bed and breakfast.

3. Le piscine di categoria A si suddividono nei seguenti gruppi:

a) gruppo A. 1: piscine di proprietà pubblica o privata, con accesso a pagamento di pubblico indifferenziato;

b) gruppo A. 2: piscine ad uso collettivo accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, inserite in strutture già adibite in via principale a pubblici esercizi e, in particolare, ad attività ricettive turistiche o agrituristiche ai sensi dell'Allegato A a questo regolamento, a collegi, convitti, scuole, comunità o ad altre collettività, a case di riposo, palestre, centri estetici, circoli, associazioni;

c) gruppo A. 3: impianti finalizzati al gioco acquatico;

d) gruppo A. 4: strutture complesse comprendenti impianti riconducibili a più di uno dei gruppi A. 1, A. 2, A. 3.

4. Le piscine di categoria B si suddividono nei seguenti gruppi:

a) gruppo B. 1: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da almeno quattro unità abitative;

b) gruppo B. 2: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da meno di quattro unità abitative.

5. In riferimento alle caratteristiche strutturali e ambientali le piscine appartengono alle seguenti tipologie:

a) piscine scoperte;

b) piscine coperte;

c) piscine di tipo misto;

d) piscine di tipo convertibile.

6. In riferimento alla loro utilizzazione le vasche si distinguono in:

a) vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche;

b) vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche;

c) vasche ricreative;

d) vasche per bambini;

e) vasche polifunzionali;

f) vasche ricreative attrezzate.

7. La piscina è composta dai seguenti elementi funzionali:

a) sezione attività natatoria e di balneazione;

b) sezione servizi e spogliatoi;

c) sezione impianti tecnici;

d) sezione riservata al pubblico, facoltativa;

e) sezione riservata alle attività accessorie, facoltativa.

8. Le caratteristiche delle tipologie delle piscine, delle vasche e delle relative sezioni individuate rispettivamente dai commi 5, 6 e 7 sono definite dall'Allegato A a questo regolamento.

Art. 5

Dichiarazione di inizio attività e comunicazioni relative all'esercizio dell'attività di piscina.

1. Le piscine di categoria A e B oggetto di questo regolamento sono costruite nel rispetto della disciplina in materia di edilizia e di urbanistica.

2. Per le piscine di categoria A l'esercizio dell'attività di piscina è consentito previa presentazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito denominata Azienda, da parte del titolare della piscina di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della [legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#) (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

3. La dichiarazione di inizio attività deve specificare i seguenti elementi:

a) l'ubicazione della struttura;

b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3 e 5. Per le piscine del gruppo A. 2 costituisce elemento della dichiarazione l'indicazione dell'attività svolta in via principale nella struttura in cui è inserita la piscina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b);

c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

d) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti ammissibili;

e) i dati identificativi del titolare e del responsabile della piscina;

f) la documentazione tecnica indicata dall'Allegato A a questo regolamento.

4. La variazione di uno degli elementi della dichiarazione stabiliti dal comma 3 comporta l'obbligo di una nuova dichiarazione in riferimento agli elementi oggetto di variazione.

5. Per le piscine del gruppo B. 1 l'esercizio dell'attività di piscina è consentito previa presentazione all'Azienda da parte del proprietario della piscina o del titolare della stessa, qualora distinto dal proprietario, di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'[articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992](#), recante le seguenti informazioni:

a) l'ubicazione della struttura;

b) i dati identificativi del titolare della piscina, ove distinto dal proprietario, e del responsabile della piscina o dell'amministratore condominiale, ove sia responsabile della piscina ai sensi dell'articolo 7;

c) l'anno di costruzione della piscina;

d) il materiale di costruzione e dimensione delle vasche.

6. La dichiarazione di inizio attività è redatta su appositi moduli predisposti dall'Azienda contenenti le informazioni individuate dai commi 3 e 5 di questo articolo, rispettivamente per le piscine di categoria A e di categoria B, gruppo B. 1.

7. Il temporaneo utilizzo delle piscine del gruppo A. 2 per lo svolgimento di manifestazioni a carattere locale aperte alla frequenza di utenti estranei

all'ambito di normale esercizio è consentito previa comunicazione al comune in cui ha sede la struttura.

Art. 6

Razionalizzazione degli impianti natatori.

1. Con apposito accordo tra i titolari di due o più strutture ricettive può essere concordato l'utilizzo comune di piscine ad uso collettivo, inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività ricettive, purché l'impianto natatorio sia reso accessibile ai soli ospiti, clienti o soci delle strutture stesse.

Art. 7

Individuazione del personale addetto alla piscina.

1. Nelle piscine di categoria A il titolare della piscina nomina il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti, al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine, secondo quanto specificato dall'allegato A a questo regolamento.

2. Il responsabile della piscina risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori. In particolare il responsabile della piscina:

a) cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura;

b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali;

c) valuta i rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto;

d) individua i punti critici, determina le azioni correttive e garantisce la corretta esecuzione e l'aggiornamento delle procedure di autocontrollo previste dall' articolo 9;

e) adotta il regolamento interno della piscina previsto dall' articolo 8.

3. Il responsabile degli impianti tecnologici ha, in particolare, il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti della piscina, tra cui la centrale idrica e gli impianti di trattamento dell'acqua, la centrale termica e gli impianti di produzione dell' acqua calda, gli impianti elettrici ed antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, gli impianti di sicurezza e di allarme. Lo svolgimento delle funzioni proprie del responsabile degli impianti può essere affidato anche a ditte specializzate.

4. L' assistente bagnanti è persona abilitata ai sensi della normativa vigente alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso e, inoltre, vigila sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali nonché sul rispetto del regolamento interno.

5. Per le piscine del gruppo B. 1 è obbligatoria la sola individuazione del responsabile della piscina. In caso di mancata individuazione da parte del proprietario o del titolare, ove distinto dal proprietario, il responsabile della piscina è l' amministratore condominiale. In mancanza di individuazione del responsabile della piscina e di amministratore il proprietario rimane responsabile della piscina nei modi e nei limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà degli edifici.

Art. 8

Regolamento interno.

1. Nelle piscine di categoria A e B, il regolamento interno della piscina disciplina gli aspetti igienico-sanitari e comportamentali che contribuiscono a garantire l' idoneità delle condizioni dell' impianto natatorio e, in particolare, specifica le modalità di accesso alle vasche secondo le indicazioni fornite dall' Allegato A a questo regolamento.

2. Il regolamento è redatto almeno in italiano, tedesco ed inglese ed è esposto all'ingresso dell'impianto natatorio, in posizione ben visibile per i frequentatori.

Art. 9 *Controlli interni.*

1. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie richieste dalla normativa vigente e di prevenire possibili incidenti o eventi dannosi per gli utenti, le piscine di categoria A e del gruppo B.1 devono dotarsi, a cura del responsabile della piscina individuato ai sensi dell'articolo 7, di un piano di autocontrollo che, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

2. Il piano di autocontrollo è redatto secondo i principi individuati dall'Allegato A a questo regolamento e è conservato presso l'impianto cui si riferisce.

3. Il responsabile della piscina verifica che i controlli siano eseguiti secondo il piano di autocontrollo e garantisce la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse ove necessario ai fini del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari della piscina.

4. Se, a seguito delle procedure di autocontrollo, il responsabile della piscina riscontra valori dei parametri igienico-sanitari difformi rispetto a quelli prescritti, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile della piscina adotta i provvedimenti necessari, quali l'esclusione di vasche o la sospensione dell'attività dell'intera piscina e ne dà comunicazione immediata all'Azienda.

5. Il responsabile della piscina documenta i controlli eseguiti e conserva i documenti per almeno due anni dall'esecuzione del controllo presso la piscina, al fine di consentire all'Azienda l'acquisizione delle informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Art. 10
Controlli esterni.

1. Nelle piscine di categoria A e di gruppo B. 1, l? Azienda procede secondo un piano di controllo annualmente predisposto:

- a) alla valutazione del piano di autocontrollo;
- b) alla valutazione dell? efficacia dei controlli interni;
- c) all? esecuzione di ispezioni;
- d) alle verifiche documentali;
- e) alle misurazioni strumentali;
- f) al prelievo di campioni per le opportune analisi.

2. I controlli pongono particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei piani di autocontrollo, alle condizioni igienico-sanitarie complessive e all'adeguatezza del piano di autocontrollo e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

3. L? Azienda adotta, nell? ambito delle proprie competenze, i provvedimenti necessari a tutela della salute e della sicurezza degli utenti, quando accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti e, ove necessario, segnala al comune la situazione di rischio o di pericolo per l? adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 11
Utenti.

1. Al fine di garantire che la fruizione delle diverse sezioni della piscina avvenga in modo regolare e agevole, nelle piscine di categoria A e di gruppo B. 1 il piano di autocontrollo individua il numero massimo ammissibile di frequentatori e di bagnanti.

2. Il numero massimo di bagnanti è determinato, secondo quanto previsto dall' allegato A a questo regolamento, in relazione ai diversi tipi di vasche ed al volume d' acqua delle vasche, al fine di garantire che l' attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti e che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento.

Art. 12

Requisiti igienico-ambientali, strutturali, impiantistici e norme igieniche.

1. I requisiti igienico-ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate nell' impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche, illuminotecniche, acustiche e di ventilazione sono definiti dall' Allegato 1 all' Accordo 2003, recepito con [Delib.G.P. 29 agosto 2003, n. 2135](#). L' allegato 1 è modificabile con Delib.G.P. in relazione a sopravvenute modificazioni dell' Accordo.

2. L' allegato A a questo regolamento individua i requisiti strutturali e impiantistici delle diverse sezioni della piscina nonché le norme igieniche cui il personale e gli utenti della piscina sono tenuti ad attenersi, in relazione alla categoria e al gruppo di appartenenza della piscina, al fine di garantire che:

a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell' acqua sia proporzionata al volume dell' acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all' utilizzazione delle stesse;

b) l' attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria delle diverse parti della piscina si svolgano in modo regolare e con la massima sicurezza degli utenti.

Art. 13 *Sanzioni.*

1. A carico del titolare della piscina è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 della [legge provinciale n. 19 del 2007](#) per violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento in caso di esercizio dell'attività di piscina in mancanza della dichiarazione di inizio attività prescritta dall'articolo 5 o contenente dichiarazioni mendaci o false attestazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 ter, comma 1, secondo periodo, della [legge provinciale n. 23 del 1992](#).

2. A carico del responsabile della piscina, individuato ai sensi dell'articolo 7, è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 della [legge provinciale n. 19 del 2007](#) per violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento nei seguenti casi:

a) per omessa predisposizione, aggiornamento o attuazione del piano di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3;

b) per mancata adozione dei provvedimenti per il ripristino delle ottimali condizioni igienico-sanitarie o mancata comunicazione all'Azienda dei provvedimenti adottati, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4;

c) per mancata attestazione dei controlli eseguiti o per la mancata conservazione della documentazione per il periodo individuato dall'articolo 9, comma 5;

d) per mancata presenza durante l'orario di apertura dell'assistente bagnanti, ove prevista in base a quanto specificato dall'allegato A a questo regolamento.

3. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 della [legge provinciale n. 19 del 2007](#) è altresì applicata nei confronti del titolare o del responsabile della piscina per ogni altra violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento in relazione ai rispettivi ambiti di responsabilità.

4. Nel caso in cui l'agente accertatore rilevi una difformità di lieve entità dei requisiti igienico ambientali, strutturali o impiantistici della piscina oppure un'inadeguatezza di lieve entità del piano di autocontrollo o delle procedure di applicazione dello stesso rispetto alla finalità individuata dal comma 1 dell'articolo 9 si applica il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio

disciplinato dall' *articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20* (Disposizioni per l' applicazione delle sanzioni amministrative).

Art. 14

Norme di prima applicazione.

1. Per le piscine di categoria A già in esercizio alla data di entrata in vigore di questo regolamento il titolare della piscina comunica all' Azienda le seguenti informazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:

a) l' ubicazione della struttura;

b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell' articolo 4. Per le piscine del gruppo A. 2, l' indicazione dell' attività svolta in via principale nella struttura in cui è inserita la piscina, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, lettera b);

c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell' articolo 4, comma 6, le dimensioni e il materiale di costruzione delle vasche;

d) l' anno di costruzione della piscina

e) il numero massimo di frequentatori e bagnanti ammissibili;

f) i dati identificativi del titolare della piscina e del responsabile della piscina.

2. Per le piscine di gruppo B. 1 già in esercizio alla data di entrata in vigore di questo regolamento i soggetti individuati dall' articolo 5, comma 5, comunicano le informazioni ivi indicate all' Azienda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

3. Le informazioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo sono comunicate attraverso la compilazione di appositi moduli predisposti dall' Azienda.

4. I requisiti strutturali e impiantistici previsti da questo regolamento e dalle norme tecniche contenute nell' Allegato A a questo regolamento non si applicano agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore di questo

regolamento sia già stata presentata domanda di concessione edilizia. Tali impianti sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, limitatamente alle sezioni e alle parti interessate, sempre che ciò risulti tecnicamente realizzabile e che risultino comunque garantite la salute e la sicurezza degli utenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel ? Bollettino Ufficiale? della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

Norme igienico sanitarie, strutturali e organizzative relative alla piscina e agli elementi funzionali che la compongono

Parte I *Tipologia delle piscine e delle vasche (articolo 4, commi 3, 5 e 6)*

Ai fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all' articolo 5 del regolamento e dell' applicazione delle norme tecniche di cui al presente allegato si intende per:

a) ? piscine del gruppo A.2 inserite in strutture che svolgono attività ricettive turistiche o agrituristiche? : piscine inserite in strutture ricettive alberghiere o extraalberghiere, esclusi i bed and breakfast, in complessi ricettivi turistici all' aperto (campeggi) e in agriturismi, come definiti dalla normativa provinciale;

b) ? piscina scoperta? : complesso con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) ? piscina coperta? : complesso con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

d) ? piscina di tipo misto? : complesso con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

e) ? piscina di tipo convertibile? : complesso con uno o più bacini artificiali nel quale gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche;

f) ? vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche? : vasche con requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

g) ? vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche? : vasche con requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

h) ? vasche ricreative? : vasche con requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee al gioco e alla balneazione;

i) ? vasche per bambini? : vasche di profondità inferiore o uguale a 60 centimetri, con requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee alla balneazione dei bambini;

l) ? vasche polifunzionali? : vasche con caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

m) ? vasche ricreative attrezzate? : vasche caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali, per esempio, acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili.

Parte II Disposizioni tecniche comuni per le piscine di categoria A

1. Elementi funzionali della piscina (articolo 4, comma 7)

Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente allegato si intende per:

a) ? sezione attività natatoria e di balneazione? : l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessati alle suddette attività, con particolare riferimento agli spazi perimetrali alle vasche e a quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione, destinati a consentire la sosta dei frequentatori;

b) ? sezione servizi e spogliatoi? : l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio;

c) ? sezione attività accessorie? : l'insieme delle aree destinate allo svolgimento di attività sportive diverse da quelle natatorie; al ristoro, quali, per esempio, bar e tavola calda; alle attività ricreative o culturali; agli ambienti per uffici e riunioni ed alle ulteriori attività complementari;

d) ? sezione pubblico? : l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici per il pubblico;

e) ? sezione impianti tecnici? : l'insieme di centrale idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di comunicazione interna, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione ed impianti di sicurezza e di allarme.

2. Dichiarazione di inizio attività - documentazione tecnica (articolo 5, comma 3, lettera f)

Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la seguente documentazione tecnica:

a) planimetria in scala almeno 1:100, che indichi la collocazione della piscina rispetto alla struttura in cui è inserita;

b) planimetria in scala almeno 1:100, corredata da relazione tecnica in cui siano evidenziati il rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, l'ubicazione e le caratteristiche tecnico-costruttive dell'ingresso alla piscina, delle diverse sezioni della piscina, del sistema di termoventilazione, delle caldaie e del sistema di trattamento per il riscaldamento dell'acqua di vasca, dei percorsi a piedi nudi e a piedi calzati utilizzati per l'accesso alla sezione attività natatorie e di balneazione, con la collocazione dei presidi di bonifica, l'indicazione del percorso che dal locale di primo soccorso, ove presente, conduce all'esterno;

c) particolari in scala 1:10 dei presidi di bonifica, del sistema di tracimazione dell'acqua di vasca, del sistema di raccolta delle acque di pulizia relative agli spazi perimetrali alla vasca, del locale di primo soccorso eventualmente presente, con specificazione delle dotazioni dello stesso;

d) schema funzionale del sistema di trattamento dell'acqua con l'indicazione dei principali componenti dell'impianto e dei collegamenti tra gli stessi.

3. Piano di autocontrollo (articolo 9)

Il piano di autocontrollo è redatto secondo i seguenti criteri:

a) analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per la piscina;

b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure di prevenzione da adottare;

c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;

d) definizione del sistema di monitoraggio;

e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Per la redazione del piano di autocontrollo è possibile fare riferimento alle indicazioni elaborate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Numero di frequentatori e di bagnanti (articolo 11, comma 2)

Il numero dei bagnanti è tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza.

Nelle vasche per bambini il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non può essere comunque superiore a uno ogni due metri quadrati di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non può essere comunque superiore a uno ogni 2,5 metri quadrati di specchio d'acqua.

Le piscine devono essere dotate di sistemi o procedure atti a rilevare il numero di frequentatori e di bagnanti presenti all'interno dell'impianto e all'interno della sezione attività natatoria e di balneazione, nonché a limitare l'accesso di utenti oltre il numero massimo consentito.

5. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (articolo 12)

5.1. Pulizia della piscina

In tutti gli ambienti della piscina è praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel piano di autocontrollo.

5.2. Sezione attività natatorie e di balneazione

5.2.1. Accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali

L'accesso alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene solo attraverso un percorso obbligato lungo il quale sono collocati i presidi di bonifica.

I percorsi a piedi calzati sono separati dai percorsi a piedi nudi secondo le modalità organizzative ritenute più idonee. I percorsi a piedi nudi possono

essere compiuti anche con l'uso di idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.

Il personale e i giudici di gara accedono alla sezione attività natatorie e di balneazione a piedi nudi o con idonei calzari destinati all'uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi sono dotati di superfici antisdrucciolo.

I presidi di bonifica sono di norma composti da vasca lavapiedi e doccia obbligatoria, accessibili anche da parte dei disabili con i relativi ausili. La doccia obbligatoria precede, nel percorso obbligato, la vasca lavapiedi. La vasca lavapiedi ha profondità non inferiore a sedici centimetri, è alimentata in modo continuo con una soluzione disinfettante e strutturata in modo tale da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari.

Sono ammessi sistemi alternativi di bonifica dell'utente che garantiscano la stessa efficacia dei presidi di bonifica sopra descritti.

5.2.2. Spazi perimetrali alla vasca

Gli spazi perimetrali alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e balneazione sono delimitati dalle zone limitrofe mediante un elemento di separazione invalicabile, anche mobile, preferibilmente di altezza non inferiore a un metro, che garantisca le necessarie condizioni di igiene e sicurezza.

Le acque di pulizia degli spazi perimetrali alle vasche sono allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta delle acque nere nel rispetto della normativa vigente, senza possibilità di immissione nelle vasche o nei sistemi di circolazione dell'acqua delle vasche stesse.

Gli spazi perimetrali sono accessibili solo a piedi nudi o con idonei calzari e possiedono caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza. Lungo i percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o di tappeti.

5.2.3. Vasca

Tutte le vasche sono fornite di un idoneo sistema di tracimazione secondo quanto previsto dalla norma UNI 10637.

I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.

Il fondo e le pareti della vasca sono rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.

I canali sfioratori e le eventuali vasche di compenso-recupero sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia.

Gli acquascivoli di altezza maggiore od uguale a due metri sono conformi alle norme UNI EN 1069-1 e 2.

5.2.4. Immissione, ricircolo, reintegro dell'acqua, svuotamento e allontanamento delle acque reflue

Gli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina possiedono i requisiti individuati dalla norma UNI 10673.

Le vasche sono svuotate completamente ogni dodici mesi e comunque in occasione della riapertura dell'impianto.

L'acqua proveniente dallo svuotamento della piscina, previa dechlorazione, può essere smaltita attraverso il sistema di smaltimento delle acque bianche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, avviene in conformità alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

5.3. Sezione attività accessorie

La sezione attività accessorie è ubicata in locali o aree nettamente separati dalla sezione attività natatoria e di balneazione, fatta eccezione per quanto previsto in riferimento alle piscine del gruppo A.2. dalla parte IV del presente Allegato.

I frequentatori della sezione attività accessorie possono usufruire dell'area servizi della sezione attività natatoria e di balneazione solo quando, in ragione del tipo di attività accessoria svolta, devono sottoporsi alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti.

I locali della sezione attività accessorie e le attività che in essi sono svolte rispondono alla normativa vigente in materia.

Parte III *Disposizioni tecniche per piscine del gruppo A.1, anche ricomprese in complessi del gruppo A.4.*

1. Individuazione del personale addetto alla piscina (articolo 7)

Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnici sono persone in possesso dei requisiti formativi individuati con Delib.G.P..

La presenza di assistenti bagnanti è assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del [decreto ministeriale del 18 marzo 1996](#) (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi), il piano di autocontrollo fissa il numero di assistenti bagnanti idoneo a garantire la sicurezza degli utenti.

2. Regolamento interno (articolo 9)

Il regolamento interno relativo al comportamento dei frequentatori riporta anche le seguenti prescrizioni di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale:

a) i frequentatori accedono alla sezione attività natatoria e di balneazione solo attraverso il percorso obbligato, passando per i presidi di bonifica;

b) i frequentatori, prima di accedere alla sezione attività natatoria e di balneazione, devono sottoporsi ad accurata doccia e passare attraverso i presidi di bonifica;

c) i percorsi a piedi nudi sono compiuti solo scalzi o con l'utilizzo di idonei calzari. L'uso di scarpette da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi.

L'uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell'analisi del rischio effettuata dal gestore.

3. Requisiti strutturali e impiantistici e norme igieniche (articolo 13 del regolamento)

3.1. Fruibilità delle sezioni della piscina da parte dei portatori di handicap

La fruibilità da parte dei portatori di handicap delle zone funzionali relative alla sezione attività natatoria e di balneazione, alle sezione servizi e spogliatoi, alla sezione pubblico, alla sezione servizi accessori è garantita secondo la normativa vigente.

3.2. Sezione attività natatorie e di balneazione

3.2.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori

Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori sono dimensionati in ragione di almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua.

Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori (solarium) ha una superficie uguale o superiore a due volte l'area delle vasche. Il passaggio dal solarium alle vasche, compresi gli spazi perimetrali, avviene attraverso i presidi di bonifica.

3.2.2 Spazi perimetrali alla vasca

La vasca è circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucchiolo di larghezza non inferiore a 1,50 metri e preferibilmente pari a 2 metri, con una pendenza non superiore al 3 per cento verso i sistemi di raccolta delle acque di pulizia, per evitare il ristagno di acqua. I sistemi di raccolta delle acque di pulizia sono collocati preferibilmente verso le pareti perimetrali del locale in cui si trova la vasca.

3.2.3 Vano vasca

Le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche sono di materiale facilmente lavabile, impermeabile e antimuffa per un'altezza di 2 metri.

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere, in ogni punto, di almeno 3,50 metri.

Nelle ipotesi in cui, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, gli impianti siano tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, può essere inferiore a 3,50 metri, purché non sia inferiore all'altezza richiesta per l'agibilità e siano comunque assicurate, anche attraverso la predisposizione di sistemi per il ricambio dell'aria, le necessarie condizioni igieniche e sanitarie dell'impianto.

3.2.4 Vasca

La conformazione delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti, consente un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicura una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.

Le pareti della vasca sono rivestite di materiale antisdrucchiolo da usarsi anche per il fondo. Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche sono tali da non costituire pericolo per i bagnanti. I materiali in metallo sono resistenti alla corrosione.

Nelle zone con profondità fino 1,80 metri, la pendenza del fondo non supera il limite dell'8 per cento per le piscine coperte.

Quando la profondità della vasca supera i 60 centimetri sono presenti una o più scalette o gradini incassati, in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, munite di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca è compreso tra cinque e dieci centimetri.

Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità, inoltre sono evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio sono incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.

Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non sono superiori a otto millimetri. I trampolini e le piattaforme possono essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN e FINA vigenti in materia.

L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e svuotamento, è inviata allo scarico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3.3. Sezione servizi e spogliatoi

Gli spogliatoi e i servizi igienici hanno altezza minima non inferiore a 2,40 metri con idonea aerazione ed illuminazione, il pavimento è costituito da materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e anti-sdruciolevoli, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio. Le pareti degli spogliatoi e dei servizi sono di materiale facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa per una altezza di 2 metri.

Nelle piscine è presente almeno una sezione servizi e spogliatoi per disabili con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Gli spogliatoi costituiscono l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione). Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle piscine esistenti, nell'impossibilità strutturale di separare i percorsi, il regolamento interno prevede l'adozione delle modalità organizzative ritenute idonee al fine della separazione dei percorsi.

La sezione servizi e spogliatoi riservata alle persone portatrici di handicap e i relativi percorsi sono segnalati. Il percorso utilizzato dalle persone portatrici di handicap dalla sezione servizi e spogliatoi alla sezione attività natatorie e di balneazione non interferisce con quello a piedi nudi degli altri utenti. Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli assicurano una superficie minima di 1,6 metri quadri per persona. Il numero dei posti spogliatoio è uguale o superiore ad 1/9 della superficie in metri quadrati delle vasche servite.

Ai fini del conteggio degli spogliatoi, le cabine degli spogliatoi a rotazione contano come 1,5 posti spogliatoio.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione hanno le seguenti caratteristiche:

1) sono dotate di due porte sui lati opposti, di cui una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi;

2) sono dotate di sedile ribaltabile;

3) tra pavimento e parete vi è uno spazio libero di almeno venti centimetri e vi è un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto;

4) le porte sono realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si bloccino dall'interno.

In complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre o comunque attività al coperto) gli spogliatoi della piscina sono distinti dagli altri spogliatoi o, in alternativa, sono previsti spogliatoi singoli a rotazione, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito.

Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali, sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli abiti sono collocati in armadietti richiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento di almeno venti centimetri. Nel sistema collettivo gli abiti sono collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori sono sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.

3.3.1. Servizi igienici

Sono previsti non meno di quattro wc per i primi venticinque posti spogliatoio. I wc aumentano in ragione di uno ogni ulteriori venticinque posti spogliatoio.

I locali wc devono avere porte apribili verso l'esterno ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente con lo spogliatoio.

È prevista almeno una doccia ogni quattro posti spogliatoio, suddivise in eguale misura tra uomini e donne. Nelle piscine scoperte è ammesso un numero di docce con acqua non riscaldata minore o uguale al 30 per cento del totale delle docce.

Nelle piscine coperte è presente un numero minimo di asciugacapelli pari ai posti doccia, collocati in uno spazio riscaldato, comunicante con la zona docce. Nelle piscine scoperte, è presente un numero minimo di due asciugacapelli in ogni zona spogliatoio.

I lavabi o punti di erogazione di acqua potabile sono presenti in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone liquido o in polvere e sistemi per l'asciugatura delle mani, monouso.

3.4. Spogliatoi e servizi igienici per il personale

Le caratteristiche dei locali spogliatoio e dei servizi igienici sono regolate dai punti 1.12 e 1.13 dell' allegato IV al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'articolo 1 della [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3.5. Servizi per i giudici di gara

Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento alle norme CONI.

3.6. Locale di primo soccorso

Ogni piscina è dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile, dotato di collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo. Le pareti del locale sono lavabili per un' altezza di 2 metri dal suolo.

Il locale è chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e consente la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può anche essere a servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso.

Il locale dispone di idonei materiali e attrezzature di primo soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. È garantita la pulizia e la disinfezione dei locali di primo soccorso.

Il piano di autocontrollo stabilisce che il locale di primo soccorso e le dotazioni proprie siano soggette a controlli periodici, al fine di assicurare il funzionamento delle attrezzature, l' utilizzabilità dei materiali e le necessarie condizioni igieniche del locale.

3.6. Sezione pubblico

La capienza delle zone destinate al pubblico è proporzionata al numero massimo di frequentatori ammissibili, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell' articolo 6 del [decreto ministeriale 18 marzo 1996](#) (Norme per la costruzione e l' esercizio degli impianti sportivi).

I posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico sono indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche.

Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.

I percorsi destinati al pubblico sono diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti ⁽²⁾.

3.7 Sezione impianti tecnici

Tutti gli impianti ed i relativi accessori sono facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la funzione.

Per quanto possibile sono adottati sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici. I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua sono strutturalmente e funzionalmente divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi. Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica. Tutti gli impianti tecnologici sono conformi alle normative di settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina, si rinvia alle specifiche norme UNI.

⁽²⁾ La suddivisione in punti della presente parte, apparentemente errata, è così riportata nel Bollettino Ufficiale.

Parte IV Disposizioni tecniche per piscine del Gruppo A.2., anche ricomprese in complessi del gruppo A.4.

1. Disposizioni comuni per le piscine del gruppo A.2.

1.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (articolo 7)

Il responsabile della piscina può svolgere anche le funzioni di assistente bagnanti e addetto agli impianti tecnologici, ove in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a tali figure professionali. Fatto salvo quanto specificamente previsto al punto 3.1., la presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) piscina con vasca di superficie inferiore a 120 metri quadrati e di profondità non superiore a 140 centimetri;

b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell'assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;

c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata. Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;

d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina;

e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.

2. Illuminazione nelle piscine dei centri benessere

Nelle piscine dei centri benessere, salvo che nelle zone destinate a spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione può essere contemperata con la specificità di utilizzo, purché sia garantita la sicurezza degli utenti.

3. Disposizioni tecniche per piscine comprese in strutture adibite in via principale all'esercizio di attività ricettive turistiche o agrituristiche

3.1. Individuazione del personale addetto alla piscina (articolo 7)

Per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, la presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria. Gli ospiti devono essere informati della mancanza di sistemi di vigilanza.

3.2 Norme igienico sanitarie, strutturali e organizzative (articolo 12)

3.2.1. Condizioni di sicurezza

L'accesso alla piscina è consentito soltanto negli orari prestabiliti.

3.2.2. Regolamento interno

Il regolamento contiene almeno i seguenti punti:

- a) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- d) obbligo per gli utenti di passare attraverso i presidi di bonifica, prima di accedere alla sezione attività natatorie e di balneazione;
- e) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- f) orari di accesso in piscina;
- g) divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati.

3.2.3. Sezione attività natatoria e balneazione

3.2.3.1 Spazi destinati alla sosta dei frequentatori

Nella zona solarium è collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti

3.2.3.2 Spazi perimetrali alla vasca

Le banchine perimetrali hanno una pendenza verso l'esterno idonea all'allontanamento delle acque, che sono convogliate direttamente nelle acque nere senza possibilità di immissione in vasca.

3.2.3.3 Vano vasca

L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal pelo libero dell'acqua, è in ogni punto pari almeno a 3,5 metri.

Ove sussistano specifiche esigenze tecniche e risultino comunque garantite le necessarie condizioni igienico sanitarie, anche attraverso l'impiego di sistemi per il ricambio dell'aria, l'altezza del vano vasca può essere inferiore a 3,5 metri, purché sia comunque pari almeno all'altezza minima per l'agibilità.

3.2.3.4. Vasca

La conformazione planimetrica delle vasche garantisce la sicurezza dei bagnanti e consente un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di fune di recupero.

Sul bordo della vasca sono apposte delle marcature indicanti i valori massimi e minimi della profondità; inoltre sono evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

3.2.4. Sezione attività accessorie

Ove non sia possibile separare la sezione attività accessorie dalla sezione attività natatorie e di balneazione, gli spazi relativi alle attività accessorie praticabili dai frequentatori sono accessibili solo a piedi nudi o con idonee calzature e possiedono caratteristiche igienico-ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, confort e sicurezza.

3.2.5. Sezione servizi e spogliatoi

Nei pressi dell'area balneatoria è disposta una vaschetta lava piedi per l'immersione completa dei piedi, alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e almeno una doccia.

È installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.

È presente un numero adeguato di servizi igienici all'interno della sezione attività natatoria e di balneazione.

La presenza di un numero adeguato di spogliatoi è obbligatoria solo nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina è esteso anche a clienti presenti occasionalmente per fruire del servizio di ristorazione.

3.2.6. Presidi di primo intervento

I presidi di primo intervento e i materiali di medicazione sono conservati in un contenitore chiuso, in un luogo facilmente accessibile dalla sezione attività natatorie e di balneazione. Fatta eccezione per le piscine del gruppo A.2 di pertinenza esclusiva di una casa o di un appartamento per vacanze, le prestazioni di primo soccorso sono assicurate durante tutto l'orario di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato.

È garantito un agevole avvicinamento di un'ambulanza e ove necessario sono previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso.

3.2.7. Sezione impianti tecnici

Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca sono conformi alle previsioni della normativa UNI vigente.

Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi sono facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indica la funzione; sono confinati in appositi locali chiusi, facilmente ventilabili e dotati di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti chimici.

I contenitori di prodotti chimici sono conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il gestore conserva le schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle autorità competenti.

L'approvvigionamento dei materiali di consumo assicura in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.

